



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DELL'ENTE IDRICO CAMPANO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività e le funzioni del servizio legale dell'Ente Idrico Campano e i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali agli avvocati in servizio presso l'Ente Idrico Campano dovuti per l'esercizio della loro attività professionale secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 14 e le vigenti tariffe professionali, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 2 - Servizio legale dell'Ente Idrico Campano**

1. Il servizio legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente Idrico Campano secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il servizio legale è organizzato in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente Idrico Campano alle dirette dipendenze del Direttore Generale, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23, Legge n. 247/2012).
3. Le direttive per il funzionamento dell'attività giuridica, amministrativa e contabile sono impartite dal Direttore Generale.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività del servizio legale è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
5. Il servizio legale collabora con gli uffici dell'Ente Idrico Campano per la corretta applicazione delle norme ai fini di prevenire il contenzioso.
6. Gli avvocati interni non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica esterna alla struttura, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal rispetto dell'attività di coordinamento e indirizzo svolta dal Direttore Generale che esulano dalle funzioni di patrocinio.
7. L'Ente Idrico Campano promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, professionalità, competenza e responsabilità anche esterna (art. 23, Legge n. 247/2012).

### **Art. 3 - Gestione delle controversie**

1. Il servizio legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente Idrico Campano; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno.
2. Il servizio legale assiste e rappresenta l'Ente Idrico Campano anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile; fornisce altresì assistenza legale al Direttore Generale e ai Dirigenti nelle controversie stragiudiziali e negli arbitrati.
3. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente Idrico Campano, salve le competenze del Comitato Esecutivo.
4. Il mandato ad litem è conferito per ogni singolo grado di giudizio, secondo la previsione statutaria, dal Presidente.
5. Gli avvocati interni esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c.



#### **Art. 4 - Incarichi ad avvocati esterni**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente Idrico Campano possono essere conferiti dal Presidente ad avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una specializzazione non presente all'interno del servizio legale dell'Ente idrico Campano o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente oppure nel caso in cui i carichi di lavoro non consentano l'espletamento dell'incarico all'interno dell'Ente.

#### **Art. 5 - Altre attività del servizio legale**

1. Il servizio legale fornisce al Presidente, al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale e ai Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di rilevanza giuridica. Inoltre, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia. Alla stipula dell'atto transattivo provvede il Direttore Generale o altro Dirigente a ciò delegato.
2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa dell'Ente Idrico Campano in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi e gli uffici dell'Ente Idrico Campano al fine della soluzione di questioni strettamente tecnico-giuridiche non risolvibili nell'ambito delle competenze presenti nel servizio richiedente e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza dell'Ente Idrico Campano.
3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza, il servizio legale tra l'altro:
  - a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
  - b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Presidente o dal Direttore Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
  - c) partecipa alle riunioni indette dal Presidente, dal Direttore Generale e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso.

#### **Art. 6 - Composizione del servizio legale**

1. Il servizio legale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati.
2. Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale sono a carico dell'Ente Idrico Campano.
3. Il servizio legale ha tra l'altro le seguenti funzioni:
  - a) ricezione degli atti legali notificati all'Ente Idrico Campano, al Presidente e agli avvocati costituiti;
  - b) tenuta del protocollo e dell'archivio degli atti legali;
  - c) fascicolazione dei giudizi pendenti;
  - d) corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
  - e) tenuta e spedizione dei documenti che riguardano il servizio legale.



#### **Art. 7 - Metodo di lavoro**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.
2. Gli incarichi contenziosi non rientranti in materie oggetto di specializzazione, di norma ruotano per singola materia/fascia di compenso professionale ai sensi dei vigenti parametri professionali. Costituiscono possibili eccezioni:
  - a) differenti gradi di giudizio o fasi, della medesima controversia;
  - b) peculiare esperienza del singolo avvocato, in raffronto con gli altri, nella materia afferente a specifica controversia;
  - c) giudizi per i quali vi è connessione soggettiva e oggettiva - anche soltanto parziale - con cause ancora pendenti.
3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale del servizio legale, che si esplica anche al di fuori della sede dell'Ente Idrico Campano e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti dell'Ente, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con elevata flessibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL in materia di orario di lavoro.

#### **Art. 8 - Dovere di collaborazione**

1. Gli uffici dell'Ente Idrico Campano sono tenuti a fornire al servizio legale, in coerenza con i termini processuali indicati dalla stessa, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, il servizio legale, sentito il Direttore Generale, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti, scelti in via prioritaria tra i dipendenti dell'Ente Idrico Campano dotati della competenza necessaria.

#### **Art. 9 – Compensi professionali agli avvocati interni**

1. Agli avvocati dell'Ente Idrico Campano, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente e che prestano la difesa in giudizio dell'Ente, spetta la corresponsione dei compensi professionali nei seguenti casi:
  - a) Pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente Idrico Campano con liquidazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
  - b) Pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente Idrico Campano con compensazione integrale o parziale delle spese di giudizio.
2. Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, contabile, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia.
3. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente Idrico Campano (pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la

nullità e/o irricevibilità del ricorso, cessazione della materia del contendere, l'estinzione delle Procedure Esecutive).

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

#### **Articolo 10 – Criteri di quantificazione dei compensi professionali**

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti al servizio legale dell'Ente Idrico Campano è quello determinato dal Giudice, purché effettivamente incassato dall'Ente, con esclusione delle spese generali.
2. Nel caso di compensazione integrale o parziale delle competenze di giudizio, sulla base della notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) per le cause di valore determinato si applicano i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 con una riduzione del 50%;
  - b) per le cause di valore indeterminabile si applicano i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 con una riduzione del 50%.

#### **Art. 11 - Attribuzione e liquidazione compensi professionali**

1. L'attribuzione dei compensi professionali spettanti al singolo avvocato interno avviene nel limite della sua "*retribuzione individuale specifica*" (i compensi professionali annui percepiti dall'avvocato interno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno come da art. 9, comma 7 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014), computata al netto degli oneri riflessi. In ogni caso, la misura complessiva degli importi corrisposti a tale titolo al servizio legale dell'Ente Idrico Campano, non potrà eccedere, in ragione annua, il valore e la capienza del relativo "*stanziamento finalizzato*", così come previsto in bilancio.
2. La corresponsione dei compensi professionali correlati a pronunce favorevoli all'Ente Idrico Campano, con liquidazione giudiziale degli oneri di lite a carico della parte soccombente, può avvenire solo previo effettivo incasso e contabilizzazione dei suddetti oneri in apposito capitolo di entrata del Bilancio dell'Ente Idrico Campano.
3. I compensi professionali derivanti sia da pronunce con condanna della controparte a rifusione delle spese che da pronunce con compensazione integrale o parziale delle spese sono così ripartiti:
  - a) Il 25% in favore dell'Ente Idrico Campano, a copertura forfettaria delle spese generali;
  - b) il 75% in favore degli avvocati interni in quote uguali.
4. Nel caso di pronunce con compensazione integrale o parziale delle competenze di giudizio, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, il 50% del compenso professionale, determinato con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), è attribuito in favore degli avvocati interni in quote uguali.
5. Al di fuori dei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente Idrico Campano nei quali il carico delle spese ricade sull'Ente Idrico Campano, in tutti gli altri casi di transazione favorevole all'Ente Idrico Campano, ossia al di fuori di una pendenza di giudizio o durante la pendenza della lite prima della sentenza, possono essere erogate somme ai difensori dell'Ente Idrico Campano solo se la transazione contenga una espressa clausola di riconoscimento dei relativi compensi a carico della controparte.

6. Ai fini della liquidazione dei compensi, il Direttore Generale terrà conto del rendimento individuale, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:
  - a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante;
  - b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 10% del compenso spettante;
  - c) inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni: riduzione del 10% del compenso spettante.
7. Ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale, in sede di liquidazione dei compensi, provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati ed è riversato nel bilancio dell'ente.
8. Gli emolumenti di cui ai commi precedenti sono liquidati dal Direttore Generale, con determina da adottarsi con cadenza almeno trimestrale, gravano sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio dell'Ente Idrico Campano e sono pagati unitamente alle competenze stipendiali.

**Art. 12 – Compensi professionali erogabili agli Avvocati interni in caso di costituzione in giudizio congiunti e/o disgiunti con Avvocato esterno**

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto e/o disgiunto con gli avvocati del servizio legale dell'Ente Idrico Campano ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dal servizio legale; conseguentemente, i compensi spettanti agli avvocati del servizio legale dell'Ente Idrico Campano, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente con recupero delle spese a carico della controparte e qualora le spese incassate dall'Ente Idrico Campano siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno, verranno ripartiti per la parte residua in base ai criteri sopraindicati.
2. Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.
3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

**Art. 13 - Disposizioni Fiscali**

1. I compensi professionali in quanto corrisposti all'avvocato interno in costanza di rapporto di lavoro subordinato hanno natura retributiva e sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali, comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, il cui versamento l'Ente Idrico Campano effettuerà con imputazione e prelievo diretto dei relativi importi dallo stanziamento finalizzato. I suddetti compensi, pertanto, sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
3. Gli avvocati, in quanto lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP, la quale rimane integralmente a carico del datore di lavoro. I suddetti compensi, pertanto, sono da considerarsi al netto



dell'IRAP, il cui versamento l'Ente Idrico Campano effettuerà con imputazione e prelievo diretto dei relativi importi dallo stanziamento finalizzato.

#### **Articolo 14 – Compensi per mera attività di domiciliazione**

1. Nel caso in cui presso l'Ente Idrico Campano siano attivate domiciliazioni, i compensi dovuti all'Ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense.

#### **Articolo 15 – Convenzioni con altri Enti**

1. Il servizio legale dell'Ente Idrico Campano può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, da ripartirsi in ogni caso tra i medesimi ai sensi della presente Regolamentazione interna.

#### **Articolo 16 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato**

1. Agli avvocati che percepiscono i compensi professionali previsti dal presente Regolamento, viene applicata una riduzione della retribuzione di risultato secondo criteri e modalità da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata.

#### **Articolo 17 - Normativa finale e di rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgano le previsioni normative e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente Idrico Campano.